



Prot. n. **4433/2025**

Catania, 5 giugno 2025

IL DIRETTORE

Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;

Visto lo Statuto del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania approvato con d.D.G. n. 1489/2022, allegato E (registrato dalla Corte dei Conti il 10 novembre 2022 al n.2844), valido a decorrere dal 01 gennaio 2023;

Visto il Regolamento Didattico del Conservatorio approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. - A.F.A.M. n. 267 del 16 Dicembre 2010, in applicazione del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e s.m.i.;

Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 154 del 23 ottobre 2024 avente ad oggetto “*Approvazione della bozza del Regolamento per il conferimento di titoli onorifici*”;

Vista la delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 97 del 15 novembre 2024 avente ad oggetto “*Approvazione Regolamento per il conferimento di titoli onorifici*”,

DECRETA

È emanato il *Regolamento per il conferimento di titoli onorifici* come da testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Si dispone, altresì, la pubblicazione sul Sito web istituzionale www.conservatoriocatania.it, e l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.



Il Direttore

Prof. Epifanio Domenico Comis

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI TITOLI ONORIFICI

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1. Finalità

Il presente Regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, le modalità per il conferimento del "Diploma accademico ad honorem", del "Dottorato di ricerca ad honorem", del "Diploma accademico alla memoria" e dei "Titoli di benemerita".

TITOLO II - CONFERIMENTO DEL *DIPLOMA ACCADEMICO AD HONOREM*

Art. 2. Requisiti del candidato

Il *Diploma Accademico ad honorem* può essere conferito a personalità di chiara fama artistica/musicale, scientifica, culturale e sociale, di rilievo nazionale e internazionale, che si siano distinte per attività artistiche, culturali, di studio e di ricerca in materie oggetto del corso in relazione al quale si conferisce il titolo.

Art. 3. Proposta per il conferimento

La proposta per il conferimento del Diploma Accademico ad honorem è avanzata dal Presidente, dal Direttore o dai Coordinatori dei Dipartimenti e deve essere corredata da un curriculum vitae del candidato e da una dettagliata relazione sulle motivazioni del conferimento (*laudatio*), nonché dalla esatta indicazione della tipologia di diploma accademico.

La proposta, se proveniente dai Coordinatori dei Dipartimenti, è inviata entro il 31 gennaio di ogni anno solare al Direttore che la sottopone per l'approvazione al Consiglio Accademico, secondo quanto prevede il successivo art. 4.

Art. 4. Procedimento di approvazione

Il Consiglio Accademico delibera sulle proposte avanzate ai sensi del precedente art. 3, nei limiti del numero massimo consentito di un Diploma accademico per anno solare.

La deliberazione di conferimento, in conformità alla normativa vigente, è assunta dal Consiglio Accademico con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti.

La proposta e la delibera di approvazione sono trasmessi dal Presidente e/o dal Direttore al Ministero dell'Università e della Ricerca, per i provvedimenti di competenza.

Art. 5. Conferimento del titolo

Il conferimento del *Diploma Accademico ad honorem* rappresenta un momento significativo della vita accademica e musicale dell'Istituzione. Ad esso va attribuito il giusto risalto sia all'interno che all'esterno dell'istituzione attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Il titolo viene conferito dal Presidente e dal Direttore, a seguito della delibera della Commissione di cui al successivo comma 3, nell'ambito di una cerimonia pubblica da tenersi, di regola, entro un anno dall'approvazione del conferimento ai sensi del precedente art. 4.

La commissione per il conferimento del titolo è composta dal Direttore, che la presiede, e da altri quattro Professori nominati con decreto dello stesso.

Art. 6. Effetti

Il conferimento del Diploma Accademico ad honorem attribuisce i diritti del diploma accademico di II livello.

TITOLO III - CONFERIMENTO DEL *DOTTORATO DI RICERCA AD HONOREM*

Art. 7. Requisiti del candidato

Il *Dottorato di ricerca ad honorem* può essere conferito a personalità di chiara fama artistica/musicale, scientifica, culturale e sociale, di rilievo nazionale e internazionale, che si siano distinte per attività artistiche, culturali, di studio e di ricerca in materie oggetto del dottorato in relazione al quale si conferisce il titolo.

Art. 8. Proposta per il conferimento

La proposta per il conferimento del *Dottorato di ricerca ad honorem* è avanzata dal Presidente, dal Direttore o dai Coordinatori dei Dipartimenti e deve essere corredata da un curriculum vitae del candidato e da una dettagliata relazione sulle motivazioni del conferimento (*laudatio*), nonché dalla esatta indicazione della tipologia di dottorato.

La proposta, se proveniente dai Coordinatori dei Dipartimenti, è inviata entro il 31 gennaio di ogni anno solare al Direttore che la sottopone per l'approvazione al Consiglio Accademico, secondo quanto prevede il successivo art. 9.

Art. 9. Procedimento di approvazione

Il Consiglio Accademico delibera sulle proposte avanzate ai sensi del precedente art. 8, nei limiti del numero massimo consentito di un Dottorato di ricerca per anno solare.

La deliberazione di conferimento, in conformità alla normativa vigente, è assunta dal Consiglio Accademico con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti.

La proposta e la delibera di approvazione sono trasmessi dal Presidente e/o dal Direttore al Ministero dell'Università e della Ricerca, per i provvedimenti di competenza.

Art. 10. Conferimento del titolo

Il conferimento del *Dottorato di ricerca ad honorem* rappresenta un momento significativo della vita accademica e musicale dell'Istituzione. Ad esso va attribuito il giusto risalto sia all'interno che all'esterno dell'istituzione attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Il titolo viene conferito dal Presidente e dal Direttore, a seguito della delibera della Commissione di cui al successivo comma 3, nell'ambito di una cerimonia pubblica da tenersi, di regola, entro un anno dall'approvazione del conferimento ai sensi del precedente art. 9.

La commissione per il conferimento del titolo è composta dal Direttore, che la presiede, e da altri quattro Professori nominati con decreto dello stesso.

Art. 11. Effetti

Il conferimento del Dottorato di ricerca ad honorem attribuisce i diritti del Dottorato di ricerca.

TITOLO IV - CONFERIMENTO DEL “DIPLOMA ACCADEMICO ALLA MEMORIA”

Art.12. Requisiti del candidato

Il *Diploma accademico alla memoria* può essere conferito agli studenti del Conservatorio deceduti alle soglie dell'esame finale, qualora essi abbiano acquisito almeno i 4/5 dei crediti previsti dal piano di studi.

Art. 13. Richiesta

La richiesta è avanzata dai familiari degli studenti di cui al precedente art. 12 al Direttore del Conservatorio, che la sottopone per l'approvazione al Consiglio Accademico.

La deliberazione di conferimento è assunta dal Consiglio Accademico con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti.

Art. 14. Conferimento

Se condivisa dai familiari, può essere prevista una celebrazione per il conferimento del titolo.

Per il conferimento non è richiesta alcuna tassa aggiuntiva e/o contributo.

TITOLO V - TITOLI DI BENEMERENZA

Art. 15. Attestato di benemerenzza

L'attestato di benemerenzza può essere attribuito a soggetti che abbiano contribuito in maniera significativa al sostegno delle attività istituzionali del Conservatorio o che ne abbiano incrementato il patrimonio.

L'attestato di benemerenzza può essere attribuito dal Consiglio Accademico, su proposta del Presidente o del Direttore. La deliberazione di conferimento è assunta dal Consiglio Accademico con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti.

L'attestato può essere anche conferito “alla memoria” a persone defunte.

Può essere prevista una celebrazione per il conferimento dell'attestato.

Art. 16. Intitolazione di Aule

Il Conservatorio può intitolare Aule a personalità scomparse di riconosciuto prestigio artistico, scientifico, culturale, sociale e/o civile o a personalità che hanno contribuito al progresso dell'istituzione.

La deliberazione è adottata dal Consiglio Accademico, su proposta del Presidente o del Direttore, e deve contenere, l'indicazione del luogo intitolato, il nominativo e i dati anagrafici della personalità e le motivazioni a sostegno dell'intitolazione, nonché il testo della eventuale epigrafe che si intende riportare nella targa di intitolazione.

La deliberazione di intitolazione è assunta dal Consiglio Accademico con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti.

Non possono essere intitolati più luoghi alla stessa persona.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 17. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, nonché agli atti normativi del Conservatorio di Musica di Catania.

Art. 18. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Conservatorio di Musica di Catania "Vincenzo Bellini".